

Michele Rosboch

Le prerogative della persona all'interno delle comunità intermedie: alcuni spunti¹

The rights of the person within communities: some ideas

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il pluralismo delle istituzioni: attualità di un approccio - 3. Persona e comunità: alcune considerazioni storiche - 4. La Costituzione repubblicana e le garanzie della persona nella democrazia pluralistica – 5. Osservazioni conclusive.

The paper examines some events of the protection of individuals within organized communities in the historical perspective. The community phenomenon is an essential element of the social organization and the legal system. Today, the guarantee of individual rights within social formations takes on particular importance in order to avoid homologation phenomena of limitation of freedom of conscience.

KEYWORDS: Human rights, communities, freedom, pluralism.

1. Premessa

Nel romanzo *Tutto scorre...*, lo scrittore Vasilij Grossman osserva:

«É chiaro che l'essenza divina, infallibile dello Stato immortale non solo opprimeva l'uomo, ma lo difendeva anche, lo consolava nella sua debolezza, ne scusava la nullità; lo Stato assumeva nelle sue ferree spalle tutto il peso della responsabilità, liberava gli uomini dalla chimera della coscienza»².

Si tratta di una osservazione capitale, che mette in evidenza l'insidia per la libertà individuale rappresentata dalla divinizzazione delle organizzazioni collettive e, in positivo, il necessario rapporto che deve intercorrere fra libertà e prerogative individuali e quelle delle comunità e dei gruppi organizzati a ogni livello.

Lo stesso Vasilij Grossman, mette poi in evidenza, nel suo romanzo maggiore *Vita e destino*, il valore delle “assemblee umane”, evidenziandone sia il

¹ Il presente articolo s'inserisce quale contributo alla riflessione avviata su questa rivista dal direttore Aldo Andrea Cassi nel primo numero della stessa: A.A. CASSI, *I «diritti fondamentali» nella costruzione di un ponte tra Occidente e Oriente. Testata d'angolo o pietra d'inciampo?*, in *Fundamental rights*, I, (2021), pp. 91-113.

² V. GROSSMAN, *Tutto scorre...*, Milano, 2005, p. 36; sull'importanza dell'opera dell'Autore russo, cfr. A. BONOLA - G. MADDALENA (cur.), *Vasily Grossman. A Writer's Freedom*, Montreal, 2018.

ruolo liberatore del singolo, sia l'insidia della dominazione e dell'omologazione della vita umana:

«Le assemblee umane hanno un unico scopo: conquistare il diritto ad essere diversi, speciali, il diritto di sentire, pensare e vivere ognuno a suo modo, ognuno a suo piacimento. È per conquistare questo diritto, per difenderlo o estenderlo, che le persone si riuniscono. Di qui, tuttavia, ha origine anche il pregiudizio tremendo ma fortissimo che l'unione in nome di una razza, di un Dio, di un partito o di una nazione non sia un mezzo, bensì il senso della vita. No e poi no! L'unica ragione vera ed eterna della lotta per la vita è l'uomo, la sua pudica unicità, il suo diritto ad essere unico»³.

2. Il pluralismo delle istituzioni: attualità di un approccio.

Al di là delle suggestioni letterarie (peraltro profonde e compiute) ci si muove in un ambito assai complesso e – anche nel presente – ricco di aspetti problematici⁴.

Prima di proporre una serie di rapide considerazioni di tipo storico è bene evidenziare alcune questioni preliminari.

Anzitutto, il rinnovato interesse a tutti i livelli del paradigma pluralista e dell'importanza delle comunità e dei corpi intermedi per dare spessore alla partecipazione democratica e contribuire a migliorare le condizioni di effettività dei diritti sociali. Muovendo dall'analisi del dettato costituzionale (art. 2) e riprendendo l'elaborazione proveniente sia dal pensiero liberale (sulla scia di Alexis de Tocqueville) sia della dottrina sociale cattolica (a partire dalla *Rerum novarum* di Leone XIII)⁵, si è affermata ormai ad ampio raggio la valutazione positiva della presenza e dell'azione di numerosi soggetti sociali organizzati a livello locali, nazionale e internazionale⁶.

Sembra questo un dato acquisito e – nonostante la presenza di filoni diversi di pensiero legati a logiche stataliste – ricco di prospettive di sviluppo sociale e istituzionale, anche per superare la crisi pandemica e le sue conseguenze economiche e sociali, al fine di evitare al contempo sia “l'invasiva presenza dello Stato”, sia “l'arido deserto delle solitudini”⁷.

³ V. GROSSMAN, *Vita e destino*, Milano, 2008, p. 211; nella stessa direzione spunti molto in significativi in V. HAVEL, *Il potere dei senza potere*, con Prefazione di M. CARTABIA, Castel Bolognese, 2013.

⁴ Sul concetto di pluralismo, sempre interessante AA. VV., *Pluralismo. Appunti*, Roma, 1976.

⁵ Per un recente quadro d'insieme della dottrina sociale cristiana, cfr. D. CIRAVEGNA, *Un modello alternativo di economia e di società. La costruzione dell'edificio della Dottrina sociale della Chiesa e il modello di economia e di società che ne discende*, Roma, 2019.

⁶ Mi permetto di rinviare a G. QUAGLIA-M. ROSBOCH, *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica*, Torino, 2018; di grande rilievo M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna 2002 e R. RAJAN, *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata fra Stato e mercati*, Milano, 2019.

⁷ Le efficaci espressioni sono di P. RESCIGNO, *Le formazioni sociali intermedie*, in ID., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato. III (1988-1999)*, Padova, 1999 p. 20.

Peraltro, l'importanza delle comunità e dei gruppi intermedi quali espressione della libertà di associazione e dell'iniziativa privata, necessitano di un approfondimento per quanto riguarda il fondamento personalista della scelta dei Costituenti; è, infatti, implicata nel dettato costituzionale, sorto, com'è noto, per trovare una "terza via" fra l'individualismo liberale e il collettivismo marxista, la considerazione dell'obbligo del rispetto dei diritti essenziali della persona non solo da parte dello Stato, ma anche all'interno delle stesse organizzazioni.

È questo un tema delicato, su cui vorrei soffermarmi, a ben vedere meno considerato rispetto a quello generale del pluralismo sociale e istituzionale e dell'importanza del cosiddetto terzo settore, ma anch'esso di grande importanza.

Esso riguarda, infatti, i profili essenziali della libertà di coscienza e di pensiero, così come la comprensione del valore della libertà individuale nella sua più ampia valenza di autodeterminazione e di adesione a valori condivisi e immutabili⁸.

In tale direzione i profili del pluralismo associativo e del rispetto delle prerogative della persona vanno di pari passo (come ben indicato dalla stessa Costituzione) al fine di assicurare la crescita equilibrata dell'intera società.

Come già accennato, le tematiche del valore delle comunità intermedie sono oggi in primo piano nella riflessione giuridica e socio-economica, su una linea indicata anni fa, e mai abbandonata, da Pietro Rescigno e da Paolo Grossi, sia in prospettiva storica, sia in quella attuale; a ben vedere, proprio Rescigno aveva avviato anche la riflessione, soprattutto a livello privatistico, sulla tutela della persona all'interno delle organizzazioni intermedie, secondo una prospettiva che, alla luce dell'odierna invasività dei mezzi di comunicazione di massa e della comunicazione mediante i social media, vale la pena riprendere⁹.

Con riguardo, invece, al percorso storico, è opportuno riprendere alcune riflessioni sul tema fondante la civiltà giuridica occidentale della pluralità degli

⁸ Si tocca qui il punto fondamentale nell'elaborazione del pensiero dell'equilibrio fra libertà positiva (*maior*) e libertà negativa (*minor*), che caratterizza non solo la filosofia teoretica, ma anche quella politica e la stessa etica pubblica, secondo la diarchia ben evidenziata, ad esempio, nel celebre discorso di Benjamin Constant (*La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, 1819); per tutti, sulla scia dei 'classici' I. BERLIN, *Libertà*, Milano, 2005 e N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, 1995; in sintesi anche AA. VV., *Il potere della libertà. Letture di filosofia*, Bari, 2008 e G. MADDALENA, *Il dramma della libertà all'epoca della crisi dello Stato nazionale*, in E. BERTI, *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, Genova, 2014, pp. 7-18 (con riferimenti ivi contenuti); osservazioni significative in P. RESCIGNO, *Libertà dal bisogno ed esperienze del diritto*, in *Persona e comunità*, cit., III, pp. 515-529.

⁹ In specie, P. RESCIGNO, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966; ID., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato II (1967-1987). III (1988-1999)*, Padova 1988-1999 e P. GROSSI, *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, con prefazione di M. ROSBOCH, Genova, 2015.

ordinamenti, delle fonti e delle istituzioni, insieme a quello – per lo più canonistico – della pluralità dei “fori” e della libertà di coscienza¹⁰.

3. Persona e comunità: alcune considerazioni storiche

Com'è noto, il percorso storico medievale vede nella dimensione comunitaria il cuore del suo sviluppo e della sua stessa impostazione antropologica; frutto dell'incontro fra il monachesimo, l'organicismo delle popolazioni germaniche e alcuni lasciti della civiltà romana, già nell'alto medioevo si può individuare un diffuso e capillare tessuto di comunità e di relazioni interpersonali¹¹.

Se l'approccio è chiaramente comunitaristico e gerarchico, non mancano, però, ambiti di garanzia delle micro comunità (soprattutto a livello di famiglie) e dei singoli; la garanzia delle persone, seppur non affrontata in via diretta, trova spazio soprattutto nella diffusione delle regole monastiche (a partire da quella benedettina), delle somme penitenziali (con garanzia dell'intimità della coscienza) e delle forme di organizzazione interna delle comunità.

Certamente si tratta di timide affermazioni, per lo più *in fieri*, ma significative di una evoluzione, che porta anche la coscienza europea a rifiutare a poco a poco l'istituto della schiavitù per accedere a forme diverse di ‘servitù’, per lo più in ambito feudale¹².

L'affermazione secondo cui le comunità rappresentano la tutela e lo sviluppo delle tradizioni, che contengono in sé i germi della garanzia (seppur indiretta) delle prerogative personali è di notevole rilievo:

«Riprendiamo ancora il tema comunità per una ultima ma – credo – preziosa osservazione: essa non è soltanto la comunità che esprime l'articolazione della società in un dato tempo. Essa si inserisce in una linea continua di tante comunità nel tempo, entro il legame vitale che connette il presente al futuro. La comunità, infatti, consiste sempre in una linea storica, è sempre una trasmissione dal passato al presente verso il futuro»¹³.

Le comunità e le diverse organizzazioni intermedie (naturali o volontarie) costituiscono in un'epoca “senza Stato” l'orizzonte complessivo delle

¹⁰ Un originale percorso è delineato da P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal dualismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000.

¹¹ Fra i molti C. DAWSON, *Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale*, Milano, 1997.

¹² Per tutti, M. BLOCH, *La società feudale*, Torino, 1987 e G. DUBY, *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti guerrieri e lavoratori*, Bari-Roma, 1984; spunti interessanti anche in H. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998.

¹³ P. GROSSI, *Monachesimo cenobiale: una nervatura portante della civiltà altomedievale*, in *Monachesimi d'oriente e d'occidente nell'alto medioevo*, Atti delle Settimane LXIV, Spoleto, 2017, p. 13.

istituzioni, della socialità e del diritto traendo soprattutto dalla Chiesa i contenuti e i presupposti metafisici e antropologici della loro organizzazione¹⁴.

Nello specifico delle vicende ‘interne’ delle comunità e delle organizzazioni occorre fare riferimento, da un lato, alle affermazioni di derivazione scritturistica e patristica sull’eguaglianza di fronte al creatore e – da un altro punto di vista – alla nascita di meccanismi partecipativi e di ‘rappresentanza’ presenti nelle organizzazioni monastiche altomedievale; inoltre la capillarità di diffusione del sistema feudale affida alle diverse leggi e consuetudini il regolamento delle relazioni interpersonali (gerarchiche o fra pari) e la risoluzioni di eventuali controversie, anche a livello comunitario e dei gruppi organizzati.

Su un diverso livello si pone, invece, la definizione di forme di considerazione della ‘responsabilità’ individuale e della stessa coscienza individuale, avviate in ambito ecclesiastico con le “somme penitenziali”, volte a considerare il rilievo dell’elemento volitivo dei comportamenti e garantire così, almeno in via indiretta, una maggiore libertà di coscienza¹⁵.

La civiltà comunale e il sorgere dello *ius commune* rappresentano senza dubbio un passaggio di grande rilievo.

Da un punto di vista istituzionale, infatti, si intensifica la centralità delle organizzazioni politiche locali e corporative, caratterizzate da un’intensa regolamentazione della vita associativa, dei sistemi di deliberazione e di rappresentanza, così come delle prerogative dei singoli consociati; se pure non è corretto parlare di veri e propri sistemi di legalità democratica¹⁶, è innegabile che la civiltà comunale venga a costruire un sistema equilibrato fra le istanze delle organizzazioni comunitarie e le prerogative dei singoli (o delle aggregazioni interne), con una certa attenzione anche ai profili dell’autodeterminazione ‘individuale’¹⁷.

Peraltro, tali garanzie coesistono con un rigido sistema di differenziazione fra categorie sociali e religiose, con disposizioni assai penalizzanti - ad esempio - per gli stranieri o gli eretici, oltre a pesanti forme di esclusione per gli appartenenti ai raggruppamenti politici soccombenti nelle contese politiche.

Lo stesso *ius commune* sembra accedere nel corso del tempo ad una piena considerazione della legittimità e dell’originarietà degli ordinamenti giuridici particolari, valutando anche forme di garanzia per i singoli aderenti, attraverso i meccanismi del processo romano canonico e la distinzione bartoliana

¹⁴ Cfr. fra i moltissimi, M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell’età moderna*, Roma, 1999; P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Bari-Roma, 2004 e G. FALCO, *La santa romana repubblica: profilo storico del medioevo*, Napoli, 1942.

¹⁵ P. GROSSI, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in ID., *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano, 2013, pp.115-153.

¹⁶ Come evidenziato, in una prospettiva oggi messa in discussione dalla storiografia giuridica, da U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane: legislazione e dottrina politico-giuridica*, Padova, 1955.

¹⁷ Per tutti, F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano, 1965 e M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna, 1994.

fra prerogative intangibili dell'essere umano e 'diritti' dipendenti dall'appartenenza a un determinato organismo politico e sociale¹⁸.

Valgono come esempi di quanto detto i rigorosi e complessi meccanismi di adesione, 'iniziazione' e tutela all'interno delle corporazioni mercantili, che – com'è noto – assicurano agli aderenti una pressoché completa formazione professionale, un'assistenza sociale e perfino un'educazione religiosa (oltre a una efficace rappresentanza politica).

È però nell'ambito del diritto canonico che la riflessione sul necessario equilibrio fra le ragioni della comunità e le prerogative della persona trovano lo sviluppo più significativo nel contesto dell'elaborazione della *magna divisio* fra foro interno e foro esterno, in cui trova anche spazio la difesa della libertà della coscienza.

Attraverso numerosi e non semplici passaggi è proprio la canonistica medievale (e poi della prima epoca moderna) a costruire la netta separazione, da un lato, fra le istanze della coscienza attinenti alla vita morale e alle più intime convinzioni individuali, aventi quale ambito proprio il sacramento della penitenza quale momento sacramentale assolutamente segreto e intangibile e le guide spirituali liberamente individuate e, dall'altro, delle azioni aventi rilevanza pubblica ed esterna e soggette alle giurisdizioni dei tribunali ecclesiastici¹⁹.

È questo un approdo di grande rilievo, volto a equilibrare le pretese della vita comunitaria e delle sue regole di comportamento e le decisioni personali, aventi tutela separata e riservata rispetto alle vicende pubbliche di competenza delle giurisdizioni ecclesiastiche²⁰.

Nel complesso e variegato universo del medioevo del diritto (e per certi versi anche della prima epoca moderna) le prerogative della persona trovano, quindi, una specifica tutela in ambito canonistico per quanto riguarda il foro interno (anche extra sacramentale) e – accanto a questa – una tutela indiretta mediante le regolamentazioni delle diverse organizzazioni e i rapporti di forza fra le stesse.

Evidentemente, i piani sono diversi, trattandosi nel primo ambito di organizzazioni "totalizzanti" concernenti l'intera esistenza e la stessa vocazione (ad esempio monastica o conventuale) delle persone, con necessità di meccanismi di difesa a livello della stessa coscienza, mentre in altri ambiti, pur in presenza di notevole invasività da parte del gruppo, restano attive forme concorrenti di appartenenza, ad esempio a livello di nucleo familiare.

Il principio di appartenenza e il valore adesivo delle prerogative individuali (libertà) definiscono il volto di questo lungo periodo storico, con i suoi valori, le sue luci e le sue ombre, con un suo originale tentativo di risolvere la sempre

¹⁸ In generale, cfr. note significative in C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità: diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, 2002.

¹⁹ Per tutti, fra i molti, rimando al recente studio di C.M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, Bologna, 2020, con ampia bibliografia ivi richiamata.

²⁰ In generale, C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. I. L'edificazione del sistema canonistico. 1563-1903*, Milano, 2008.

problematica relazione fra singolo e comunità, in un contesto ricco di legami sociali e di intrecci fra gruppi diversi e soggetti diseguali²¹.

In definitiva, il diffuso pluralismo istituzionale e ordinamentale rappresenta di per sé un antidoto, seppur indiretto, alla possibile omologazione e allo strapotere delle organizzazioni comunitarie rispetto ai propri aderenti, sia con riguardo alle organizzazioni originarie (come i comuni) sia a quelle volontarie (come le associazioni o corporazioni)²².

In epoca moderna, il sorgere dello Stato moderno, pur acuendo i conflitti fra lo Stato e le Chiese e avviando una massiccia opera di accentramento e di riduzione delle prerogative politiche delle comunità e dei corpi intermedi, non modifica ancora sostanzialmente l'impostazione organicistica e pluralista di origine medievale²³; piuttosto, la fine dell'unità politica e religiosa dell'Europa, con il sorgere della mentalità razionalistica, avvia una riflessione sui temi delle prerogative individuali e sulle "libertà" dei singoli, a partire dalla stessa libertà religiosa²⁴.

Il passaggio epocale di visione e di disciplina, pur anticipato per certi versi da alcune riforme del secolo XVIII, avviene con il periodo rivoluzionario a fine Settecento; è qui che il quadro di riferimento valoriale e giuridico muta radicalmente²⁵.

Anzitutto, nell'ambito della Rivoluzione francese viene sovvertita l'impostazione comunitaristica e organicistica precedente e si affermano con nettezza i diritti individuali e le libertà "negative" dei cittadini, a partire dall'enunciazione contenuta nella Dichiarazione dei diritti del 1789²⁶.

Il conseguente disegno di liquidazione delle comunità intermedie attuato con i provvedimenti Le Chapelier a partire dal 1791 destituisce di fondamento giuridico il tema dei diritti nelle comunità intermedie, come tali ormai prive di ogni autonomia e pretesa giuridica (ad eccezione della famiglia), attribuendo, com'è noto, alla legge generale e astratta e alle articolazioni dello Stato la garanzia dei diritti e delle libertà del cittadino²⁷.

²¹ Per tutti, P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Bari-Roma, 2007.

²² Osservazioni di rilievo in R.A. NISBET, *La comunità e lo Stato. Studio sull'etica dell'ordine e della libertà*, Milano, 1957.

²³ A livello di ordinamento giuridico è di rilievo il fenomeno della scomposizione delle fonti del diritto, ben descritto da A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 1, Milano, 1982, in specie pp. 193-251.

²⁴ Per una sintesi pregevole rimando al classico volume di P. HAZARD, *La crisi della coscienza europea*, Torino, 1946 e alle significative osservazioni di P. PRODI, *Homo Europaeus*, Bologna, 2015; si veda anche F. RUFFINI, *La libertà religiosa: storia dell'idea*, Milano, 1967.

²⁵ Cfr. P. GROSSI, *Modernità politica e ordine giuridico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVII, (1988), pp. 13-39.

²⁶ Su cui, fra i moltissimi, S. SILEONI (cur.), *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789), Macerata, 2008 e A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano, 2005, pp. 393-414; già Alessandro Manzoni aveva messo in evidenza alcune aporie dell'individualismo del periodo rivoluzionario: A. MANZONI, *La Rivoluzione francese ovvero la Rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione italiana del 1859. Saggio comparativo*, (ed. a cura di R. ASTRUA), Torino, 2017.

²⁷ Cfr. P. NOURRISSON, *Histoire de la liberté d'association en France depuis 1789*, I-II, Paris, 1918-1920 e S. SIMITIS, *La legge Le Chapelier tra storia e attualità*, in *Giornale di diritto*

Viene a configurarsi il superamento del principio di appartenenza quale definiente lo *status* delle persone, semplificandosi così il panorama istituzionale dal precedente pluralismo alla più semplice diarchia fra “nudo cittadino” e apparato statale²⁸.

Peraltro, a ben vedere, come già osservato a suo tempo dallo stesso Tocqueville²⁹, la viscosità delle istituzioni conserva – soprattutto *de facto* – un gran numero di organizzazioni comunitarie, che riprenderanno vigore con la Restaurazione in un clima di recupero di forme legate in qualche modo al più risalente organicismo di Antico Regime.

Come ben osservato da Pietro Costa a proposito del lascito del periodo rivoluzionario:

«Cambiano radicalmente i contesti e i parametri culturali, cambia la rappresentazione dell’individuo e della comunità politica, ma tornano comunque a proporsi l’esigenza (e la difficoltà) di connettere il protagonismo del soggetto con la logica dell’appartenenza, la rivendicazione dei diritti con la tenuta dell’ordine, la celebrazione della libertà con la retorica dell’eguaglianza»³⁰.

Le alterne vicende dello Stato liberale e l’avvento delle costituzioni ottocentesche presentano elementi di estrema complessità con riguardo alle vicende delle comunità intermedie; da un lato, infatti, si ravvisa una sorta di ‘indifferenza’ politica nei confronti del ruolo delle comunità, basto pensare all’assenza della previsione della libertà di associazione nello Statuto albertino³¹.

Da un altro punto di vista, invece, anche sulla scorta di un principio di tutela dell’autodeterminazione dei singoli si avviano (ad esempio nel Regno di Sardegna e poi nello stesso Stato unitario) una serie di disposizioni volte ad emancipare, soprattutto in abito ecclesiastico, gli aderenti di associazioni “totalizzanti” dai più stringenti vincoli personali, secondo una logica al contempo individualistica e neogiurisdizionalista³².

Inoltre, permangono nella legislazione ordinaria sulle organizzazioni comunitarie numerosi vincoli civilistici e amministrativi (a partire dalla scarna

del lavoro e delle relazioni industriali, XLVIII, (1990), pp. 756 ss.; L. JAUME, *Le citoyen sans le corps intermédiaires: discours de Le Chapelier*, in *Les Cahier de Civipof*, XXXIX, (2005), pp. 20-30. Significative osservazioni anche in G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali*, Milano, 2007 e A. PENNINI, *Dalla Societas al Citoyen. Lo anéantissement delle comunità intermedie nel percorso costituzionale della Francia rivoluzionaria*, in M. ROSBOCH (cur.), *Le comunità intermedie e l’avventura*, cit., pp. 71-98.

²⁸ Mi permetto di rimandare a M. ROSBOCH, *Le comunità intermedie fra libertà e potere nella tradizione occidentale*, in P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., pp. 7-33, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

²⁹ Ne *L’Ancien Régime et la Révolution*, *passim*.

³⁰ P. COSTA, *Cittadinanza*, Bari-Roma, 2005, p. 59.

³¹ Com’è noto, l’art. 32 menziona soltanto la libertà di riunione: cfr. G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*, Firenze, 1926, pp. 199-200.

³² Per tutti, A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1948, pp. 241-482.

enunciazione dell'art 2 del Codice civile del 1865)³³, a dimostrazione della difficoltà a raggiungere un equilibrio fra prerogative individuali e riconoscimento del ruolo delle comunità intermedie.

Si tratta, oltre che di una vicenda storica, multiforme, di una delle più evidenti aporie dello Stato liberale, come autorevolmente messo in rilievo dalla storiografia e dalla stessa riflessione dei giuristi³⁴.

Di estremo rilievo sono poi gli sviluppi dell'inizio del secolo XX, con un rinnovato interesse per i fenomeni associativi a livello sociale, politico ed economico (partiti, sindacati, nuove forme di imprese e di solidarietà sociale), che subiscono una battuta d'arresto con l'avvento del regime fascista, che in un contesto di soppressione di molte libertà civili, avvia un'organizzazione dello Stato in forma corporativa³⁵.

La situazione delle prerogative degli individui nelle comunità subisce, evidentemente, le sempre crescenti limitazioni imposte dall'ideologia dominante, pur restando – ad esempio – in ambito religioso o filantropico – sacche di autonomia e di libertà sia per i singoli sia per i gruppi organizzati.

Assai più grave sarà, nello stesso contesto, la soppressione delle libertà individuali e associate negli Stati totalitari, fino alla tragedia del secondo conflitto mondiale; in tale contesto è di tutta evidenza che il tema delle prerogative della persona nelle comunità è travolto dall'assenza di libertà in sé e per sé (anche nelle organizzazioni 'ufficiali' e di partito), mentre emerge con nettezza l'importanza delle comunità intermedie quale punto di resistenza all'ideologia e possibile antidoto agli stessi totalitarismi³⁶.

4. La Costituzione repubblicana e le garanzie della persona nella democrazia pluralistica: cenni³⁷.

³³ «I comuni, le province, gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico»; si osservi che nulla si dice in merito alle organizzazioni non riconosciute. Al contrario, il Codice civile del 1942 dedica uno spazio maggiore alle persone giuridiche e alle organizzazioni non riconosciute, (artt. 11-42); per quanto riguarda le associazioni riconosciute si fa espresso riferimento a “i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione” (art. 16) e al recesso, sempre permesso, dell'associato (art. 24 c.2). Significative (e oggi assai discusse) sono anche le prerogative dell'autorità governativa sulle fondazioni (artt. 25-26).

³⁴ Per tutti, R. ROMANELLI, *Il comando impossibile: Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna, 1995 e P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milano, 1986; si richiama inoltre il noto affondo di Santi Romano sulla crisi dello Stato: S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969.

³⁵ Per tutti, A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, con Introduzione di G. LOMBARDI, Torino, 1995; M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia fra Otto e Novecento*, Milano, 2013 e I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, MILANO, 2007.

³⁶ Cfr. H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, Milano, 1997; di grande interesse anche J.L. TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, Bologna, 2000.

³⁷ Il titolo richiama lo scritto di P. RESCIGNO, *Le garanzie della democrazia pluralista*, in Id., *Persona e comunità*, cit., III, pp. 561-566.

Com'è noto la Costituzione repubblicana richiama fra i suoi fondamenti l'impostazione pluralistica propria del personalismo, secondo l'elaborazione di alcuni dei maggiori fra i padri costituenti (su tutti, La Pira, Moro e Dossetti)³⁸.

Proprio l'art. 2 della Carta introduce le formazioni sociali fra le realtà formanti della Repubblica e tutela espressamente i diritti della personalità nelle stesse comunità organizzate³⁹.

Peraltro, come è stato autorevolmente ricordato, il percorso interpretativo e applicativo dello stesso dettato costituzionale non è stato del tutto lineare; si è passati, infatti, da un privilegio dato al valore essenziale e senza limiti 'interni' delle comunità organizzate (su tutte i partiti politici e i sindacati) a una serrata critica degli stessi soggetti, fino a mettere in discussione lo stesso paradigma pluralistico e sussidiario della Repubblica⁴⁰.

Come sinteticamente scriveva Pietro Rescigno, infatti:

«È innegabile che il tema dei diritti inviolabili della persona nelle varie formazioni sociali sia argomento di estrema delicatezza che non si presta a generalizzazioni attraverso norme costituzionali o di leggi ordinarie che stabiliscano in concreto come vada intesa la democrazia all'interno di una confessione religiosa di un partito o di un sindacato»⁴¹.

Le riflessioni e le azioni intraprese per tutelare la libertà di associazione e il pluralismo organizzativo dei fenomeni comunitari si sono articolati nei decenni successivi all'avvento della Repubblica a cavallo fra diritto pubblico e diritto privato⁴², ponendo un argine civilistico soprattutto a possibili rigurgiti

³⁸ La bibliografia in merito è amplissima; mi permetto di rinviare per indicazioni a M. ROSBOCH, *Le comunità intermedie tra storia e istituzioni*, cit., pp. 41-69; sempre utile l'impostazione di P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, *passim*: «La formula costituzionale garantisce anche (se non addirittura prioritariamente) la tutela del singolo nelle formazioni sociali, cioè all'interno di esse, che possono creare 'forme di oppressione certamente non meno gravi di quelle provenienti dal potere pubblico'. È chiaro peraltro che non può ritenersi che la tutela giudiziaria possa essere meccanica applicazione a tutti i conflitti fra individui e associazioni di ogni specie, dovendosi distinguere, ad esempio e intuitivamente, tra società commerciali e associazioni sportive, tra confessioni religiose e partiti e sindacati e così via, tutte formazioni sociali 'che nel sistema costituzionale assolvono funzioni non certo assimilabili'» (P. BARILE, *Ibidem*, p. 68).

³⁹ Fra i molti, A. BARBERA, *Art. 2 Costituzione*, in G. BRANCA (cur.) *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1975 e M. FIORAVANTI, *Costituzione italiana: articolo 2*, Roma, 2017.

⁴⁰ Per tutti richiamo le importanti considerazioni di M.V. DE GIORGI, *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in *Rivista di diritto civile*, LVIII, (2012), pp. 791-818 con ampia bibliografia richiamata; si veda anche G. CIANFEROTTI, *Considerazioni sulla sineddoche della persona nella filosofia italiana e sul dualismo tra soggetto e persona nella civilistica del secondo Novecento*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVII, (2014), pp. 399-432.

⁴¹ P. RESCIGNO, *Le garanzie della democrazia pluralistica*, in *Persona e comunità*, cit., III, p. 566; cfr. anche P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, pp. 433-470.

⁴² Per una lettura originale, B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020.

corporativi e incanalando la lettura dell'art. 2 della Carta soprattutto nella difesa del pluralismo e della libertà associativa, precedentemente messa in secondo piano (se non dimenticata....) nel percorso di costruzione dello Stato unitario⁴³.

In tale percorso, a ben vedere, solo negli ultimi anni si è ripresa decisamente anche la riflessione sui diritti dei singoli all'interno delle comunità, quale elemento fondante dello stesso pluralismo e quale garanzia del ruolo costruttivo e 'liberante' dello stesso fenomeno comunitario⁴⁴.

In questa direzione si è svolto a diversi livelli (fino a quello normativo e giudiziario) un approfondimento dei limiti all'autodeterminazione collettiva al fine di evitare fenomeni di costrizione e omologazione all'interno delle comunità e degli enti organizzati: dalla tradizionale idea della valenza meramente privatistica e pattizia dell'adesione agli enti intermedi, in cui ogni conflitto insanabile poteva risolversi con il recesso, si sono sostituiti, piuttosto, alcuni accorgimenti garantistici della vita interna dell'associazione, al fine di prevenire fenomeni di prevaricazione e gravi lacerazioni della vita associativa lesive della dignità e della libertà personale⁴⁵.

Di notevole rilievo sono, in proposito, le norme contenute nella recente legge delega sul terzo settore (Legge 106/2016), che stabilisce, fra le altre cose, una serie di vincoli di democraticità e di partecipazione per le associazioni private e gli enti che intendano chiedere l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, oggi in fase di attuazione a livello regionale⁴⁶.

Il complesso fenomeno del non profit e del terzo settore coinvolge oggi una larga parte della popolazione, coinvolta a vario titolo in iniziative culturali, caritative, filantropiche, etc. che si collocano non soltanto fra il cittadino e le istituzioni pubbliche, ma anche quale realtà intermedia fra lo stesso individuo e il mercato, adoperandosi in molti casi a introdurre nella vita economica e sociale logiche di solidarietà e di redistribuzione⁴⁷; tutto ciò nella logica del

⁴³ Cfr. P. GROSSI, *Le comunità intermedie*, cit., pp. 57-64.

⁴⁴ «La tutela della persona, la garanzia delle sue libertà, la difesa contro il potere ovunque collocato – non solo il potere statale, ma anche, secondo un'impostazione che qui verosimilmente sarà divisa da molti il potere dei gruppi – vengono dunque costruite, nelle costituzioni contemporanee sulla dignità dell'uomo e sullo sviluppo della persona. Il primo concetto, anche a non volervi ravvisare una nozione riduttiva, sembra tuttavia fermare, della persona, il valore in termini statici; lo sviluppo dell'individuo suggerisce l'idea di infinite potenzialità di svolgimento, che il sistema non dovrebbe sacrificare, impedire o conculcare» (P. RESCIGNO, *L'individuo e la comunità familiare*, in *Persona e comunità*, II, p. 232).

⁴⁵ Il riferimento normativo in proposito è quello dell'art. 24 del Codice civile vigente.

⁴⁶ In tema, fra i molti, M. BERGO, *Il diritto sociale frammentato. Principio di Sussidiarietà e Assistenza sociale*, Padova, 2013; P. CONSORTI-L. GORI-E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, Bologna, 2018; F. SANCHINI, *Profili costituzionali del terzo settore*, Milano, 2021.

⁴⁷ Cfr. M.V. DE GIORGI, *Vivere per raccontarla*, cit., in specie pp. 813-818; sull'evoluzione dell'approccio alla vita 'interna' delle associazioni e organizzazioni collettive, cfr. M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975; G. VOLPE PUTZOLU, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977 e D. VINCENZI AMATO, *Associazioni e tutela dei singoli*, Napoli, 1984.

principio di sussidiarietà, espressamente recepito a partire dal 2001 dall'art. 118 della Costituzione⁴⁸.

Queste disposizioni, al pari di altre indicazioni e pronunzie, hanno il merito di tentare di equilibrare l'applicazione del dettato costituzionale e il complesso mondo associativo, sempre più ramificato e pluriforme nell'odierna società tecnologica avanzata, con le sue indubbie potenzialità e i suoi notevoli rischi⁴⁹.

5. Osservazioni conclusive

Le brevi considerazioni fin qui proposte in chiave storica, hanno evidenziato, al contempo la complessità e l'attualità del tema in questione: esso si presta, infatti, a letture diverse a seconda delle epoche storiche di riferimento, caratterizzate da differenti concezioni della vita umana e della società, ma assumono nell'attuale contesto della società tecnologica di massa una particolare importanza nella logica della tutela della dignità della persona umana in tutte le sue dimensioni⁵⁰.

In linea generale, la significativa presenza nella società di ambiti di aggregazione intermedia, quale contributo alla possibilità di sviluppo integrale dell'uomo, si interseca con la necessità di esprimere una valutazione in merito alla "qualità" della vita associata e alla sua auspicata natura 'liberante' quale antidoto per la massificazione degli individui e garanzia del vero pluralismo⁵¹.

Peraltro, nelle stesse comunità intermedie albergano i rischi propri di tutte le aggregazioni umane, sia con riguardo alle aporie organizzative e di

⁴⁸ Per tutti, L. ANTONINI-G. LOMBARDI, *Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta*, in *Diritto e Società*, II, (2003), pp. 155-185.

⁴⁹ Di rilievo è anche la parallela e originale elaborazione canonistica, che ha precisato e rafforzato a più riprese, fino alle previsioni del CIC del 1983, le garanzie per il foro interno e il foro della coscienza individuale, oltre a prevedere specifiche disposizioni generali per le realtà associative, prevedendo forme obbligatorie di rappresentanza degli associati e limiti temporali nell'esercizio dei ruoli direttivi; cfr. sul primo tema, per tutti, C.M. FABRIS, *Foro interno*, cit., pp. 173-327 e G. GHIRLANDA, *Foro interno, foro esterno, ambito della coscienza, intimità della persona*, in *Vita consacrata*, XLVIII, (2012), pp. 155-161, 237-248, 252-268. Con riguardo alle regolamentazioni introdotte per le organizzazioni associative con diffusione internazionale mi riferisco al recentissimo Decreto generale del Dicastero per i laici la famiglia e la vita del 3 giugno 2021 sulle Associazioni internazionali di fedeli, su cui cfr. U. RHODE, *Commento al Decreto le Associazioni internazionali di fedeli*, in *L'Osservatore Romano*, 11 giugno 2021; in generale si veda anche G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano, 2008.

⁵⁰ Cfr. G. GILLI-G. MADDALENA, *Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale*, Genova, 2017; utili considerazioni anche nel recentissimo saggio di M. FERRARIS, *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Bari-Roma, 2021.

⁵¹ Nicola Matteucci ha insistito sulla necessità delle "istituzioni liberanti" quale ambito di concretizzazione effettiva dei grandi ideali di libertà e di giustizia: N. MATTEUCCI, *Libertà (scienze sociali)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, pp. 248-251; si veda anche A. SCIUMÈ, *Libertà*, in A. SCIUMÈ-A.A. CASSI (cur.), *Parole in divenire. Un vademecum per l'uomo occidentale*, Torino, 2016, pp. 127-139.

partecipazione, sia rispetto a più gravi violazioni della libertà di pensiero e di coscienza.

Tutto ciò tende, poi, ad assumere rilievo particolare per quelle forme di appartenenza che non comportano soltanto impegni episodici, ma coinvolgono la vita intera della persona, o ampie porzioni della stessa, con la messa in comune di convinzioni, risorse e affetti⁵².

Con riguardo al divenire storico è assai chiaro che nella società medievale e anche nel periodo di Antico Regime, le logiche organicistiche, corporative e di auto-organizzazione comportavano una sorta di insindacabilità della vita interna delle comunità, nelle quali le tutele erano affidate alla vigenza anche all'interno delle comunità dei principi generali e delle regole dello *ius commune*, in buona parte ispirate in tali ambiti a criteri equitativi⁵³.

Ben diversa è la situazione in epoca contemporanea, nella quale è affidata in via diretta o indiretta alla compagine statale, sulla base delle previsioni costituzionali, la garanzia dei diritti della persona in tutti gli ambiti della vita civile; peraltro, sia lo Stato liberale sia quello repubblicano non hanno dedicato un'attenzione sistematica al tema, salvo le più stringenti riflessioni degli ultimi decenni; ci si è per lo più limitati al richiamo dei principi generali e ad alcune considerazioni sui livelli di democraticità delle maggiori organizzazioni, quali i partiti politici e i sindacati⁵⁴.

Inoltre il tema dei diritti all'interno delle comunità organizzate assume valore, paradossalmente, soprattutto nei momenti di ampia diffusione e di spazio per le stesse, mentre nei momenti di compressione della libertà di associazione è questa necessità a catalizzare l'impegno e le aspettative degli associati.

In conclusione, riprendendo il citato principio di sussidiarietà quale efficace concretizzazione del pluralismo personalista, si può affermare che esso può forse rappresentare il criterio guida della responsabilizzazione degli individui e delle stesse istituzioni; va pertanto considerato un valido criterio anche di organizzazione interna delle associazioni e delle realtà comunitarie, operando attraverso meccanismi virtuosi – prima e al di là di quelli sanzionatori o pre-cettivi – la tutela della libertà individuale e dei diritti della persona umana⁵⁵.

⁵² Cfr. P. RESCIGNO, *La tutela della personalità nella famiglia, nella scuola, nelle associazioni*, in ID., *Persona e comunità*, II, pp. 251-268.

⁵³ Per tutti, A. PADOA SCHIOPPA, *Equità nel diritto medievale e moderno: spunti della dottrina*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXXVII, (2014), pp. 5-44.

⁵⁴ Indicazioni in M.A. URCIOLI, *La tutela del singolo nei partiti politici*, Napoli, 1990 e P. RESCIGNO, *Libertà e democrazia nel sindacato*, in *Persona e comunità*, cit., II, pp. 314-329; come già ricordato maggiore attenzione è stata riservata al tema dall'ordinamento canonico, anche per la presenza al suo interno di numerose organizzazioni comportanti la definizione dello stesso "stato" di vita (cfr. *supra*, par. 4).

⁵⁵ Efficace sintesi in P. RESCIGNO, *Le garanzie della democrazia pluralistica*, in *Persona e comunità*, cit., III, pp. 561-566; «Il tentativo di fissare le reciproche competenze dei gruppi, e quindi la somma di lealtà che ciascuno di essi può pretendere, significa illudersi, anche se l'intenzione è sincera e generosi l'impegno, di trasformare in problema giuridico-formale una questione che da sempre, rinnovando il «dilemma di Abramo», tocca la coscienza e il destino dell'uomo» (P. RESCIGNO, *La tutela della personalità*, cit., p. 265).